



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 27/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 2006

Modalità per l'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 quinquies del DPR 327/2001 e smi e prime indicazioni relative alla disciplina del procedimento autorizzativo unico di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001 e smi.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e Politiche Energetiche e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

L'art. 1-sexies della Legge 239/2003 prevede al comma 1 che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 come modificato dal DLgs 330/2004, ha disciplinato al Capo II il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di infrastrutture lineari energetiche.

Ai fini del predetto Decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.

Secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 52 quater del Decreto, il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio.

L'art.52 - quinquies del Decreto al comma 1 prevede che alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-

ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.

L'art. 52 - quinquies al comma 5 prevede che per le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle stesse sia rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con le Regioni interessate.

Con DGR 23 novembre 2010 n. 2563 è stato individuato il Servizio Energia Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo quale referente per i rapporti con il MISE e per l'istruttoria propedeutica al rilascio degli atti di intesa ai sensi del succitato art. 1 sexies della Legge 290/2003.

Relativamente alle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, l'articolo 52 sexies individua nella Regione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il soggetto competente all'adozione del provvedimento di cui al citato art. 52 - quater.

La Legge regionale 3/2005 prevede all'art. 2 comma 4 che "I procedimenti espropriativi/o di asservimento, i relativi procedimenti propedeutici e le relative eventuali intese con la Regione Puglia, strumentali alla realizzazione, nel territorio regionale, di qualsivoglia opera attribuita alla competenza statale, nonché di quelle individuate dall'articolo 52 quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, sono formati nel rispetto dei principi generali e fondamentali dell'ordinamento giuridico, ivi compresi quelli desumibili dal medesimo D.P.R. n. 327/2001, nonché nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, in quanto applicabili ai predetti procedimenti".

Nell'ambito delle Conferenze di Direzione del 11 luglio 2011 e del 25 luglio 2011 è stato discusso l'argomento relativo alla titolarità dei procedimenti autorizzativi in materia di metanodotti e altri interventi sulle reti del gas naturale ed è stata attribuita la competenza in materia all'area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

RICONOSCIUTA la competenza prevalente in materia di procedimenti autorizzativi relativi a metanodotti e altri interventi sulle reti del gas naturale all'area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

RITENUTO, pertanto

di dover integrare i contenuti della DGR 2563/2010 attribuendo all'area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

- la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 quinquies del DPR 327/2001 e s.m.i.
- la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.

Richiamati

- la Legge 239/2003
- il DPR 327/2001 e s.m.i.:
- la LR 3/2005
- la DGR 2563/2010

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Ecologia, del Dirigente del Servizio Energia Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo e del Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di stabilire che l'intesa sarà concessa mediante deliberazione della Giunta regionale su proposta del Servizio Ecologia;
- di attribuire al Servizio Ecologia la funzione di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 quinquies del DPR 327/2001 e smi;
- di precisare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, che le attività di coordinamento saranno volte all'acquisizione dei pareri del Servizio Reti e Infrastrutture Energetiche, del Servizio Urbanistica, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio e delle altre articolazioni della Regione nonché delle Province territorialmente interessate con riferimento alle competenze alle stesse delegate;
- di attribuire al Servizio Ecologia la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001 e smi;
- di stabilire che con separata deliberazione si provvederà a disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali;
- di trasmettere, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
